

# Il carattere inter-generazionale del “diritto all’ambiente”: un paradigma di solidarietà e responsabilità *pro futuro*

di Marco Imbellone e Katia Laffusa

**Abstract:** The inter-generational character of the “right to the environment”: a paradigm of solidarity and responsibility for the future. The most recent constitutional reform, in addition to recognizing specific autonomy to the “right to the environment”, is notable for another aspect: the provision of the element of intergenerational solidarity or equity. The express reference to an “interest of future generations” as one of the purposes of environmental protection evokes shared responsibility and combines past, present, and future. Only through virtuous behavior of present generations will future generations effectively enjoy their right to the environment. From this perspective, the protection in question arises as a duty today in order to become a right tomorrow.

Therefore, conservation and sustainability are useful tools in pursuing an effective model of ecosystem protection and postulate solidary interaction between generations, envisioned by the new Article 9. Is it correct to view the intergenerational perspective as the determining element in approaching the issue of environmental protection?

This contribution aims to examine the role and evolution of the bond of intergenerational solidarity in environmental protection from a diachronic perspective: from its elaboration at the Unesco General Conference in Stockholm in 1972 to the most recent constitutionalizations. Arising as an ethical-philosophical principle, it has gradually established itself as a legal value, first in international documents (Brundtland Report, 1987; Rio Conventions, 1992; World Conference on Human Rights, Vienna, 1993) and later in the constitutional texts of numerous jurisdictions (including France, Germany, Poland, Luxembourg, Latvia, Malta, Portugal, and Sweden).

**Keywords:** intergenerational solidarity, comparative constitutional law, environment, community.

## 1. ‘Nell’interesse delle future generazioni’: la responsabilità come cifra del rapporto intertemporale tra generazioni<sup>1</sup>

*La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci<sup>2</sup>.*

Una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale porta con sé la necessità di soffermarsi sul tema della posterità, dell’*oltre*, del tempo futuro. Si tratta di una questione che ha radici profonde sia nella riflessione giusfilosofica che nel diritto costituzionale, e che impone l’adozione - ed è

---

<sup>1</sup> La prima parte del contributo è di Katia Laffusa, la seconda è di Marco Imbellone

<sup>2</sup> P. P. Pasolini, *Pianto della scavatrice*, in *Le ceneri di Gramsci*, 2015, 37

forse questo il tratto saliente e di innegabile interesse - di un paradigma in qualche misura 'esistenziale'.

Il discorso sulla posterità, infatti, ci interroga intimamente sulla esigenza di quel *oltrepassamento del momento presente*<sup>3</sup>, sul presupposto che il rapporto tra umanità, ambiente e responsabilità siano intrecciati indissolubilmente in un destino comune: la *natura umana è ontologicamente volta al futuro*<sup>4</sup>.

L'angolo visuale non può che essere quello del tempo futuro: non c'è più possibilità di rimediare ad alcuni errori del passato, si può solo evitare di perpetuare quella miopia che per troppo tempo ha caratterizzato le politiche e l'approccio culturale e giuridico al tema ambientale. L'urgenza è quella di pensare a quale mondo lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi.

Per farlo, occorre adottare una prospettiva che trascende l'*esasperato individualismo con cui non cessa di educarci la nostra cultura*<sup>5</sup> e la sterile contingenza, per porsi invece in una prospettiva di continuità e di progettualità collettiva che sia al contempo di prossimità e di «amore dei lontani»<sup>6</sup>.

'L'interesse delle future generazioni' di cui all'art. 9 della nostra Carta costituzionale, dunque, esplicita un approccio che si oppone alla logica dell'*hic et nunc* tipica dell'imperante sistema capitalista, della 'età della tecnica', per coniugare espressamente al futuro la Carta costituzionale. Come opportunamente evidenziato in dottrina<sup>7</sup>, la difficoltà del mondo contemporaneo risiede nella ritrosia a superare una logica presentista<sup>8</sup>, tutta incentrata sul tempo presente.

La retorica dell'*hic et nunc* che negli anni è divenuta un vero e proprio dogma, infatti, ha portato ad un progressivo scollamento dal problema del futuro, obnubilato da un presente eccessivamente pervasivo<sup>9</sup>.

Non solo, ad essere chiamata in causa è anche l'incapacità dell'uomo di prendere atto dei suoi limiti e di placare quell'istinto a fagocitare - e dunque ad annientare- l'ambiente che lo circonda. Per tale ragione,

---

<sup>3</sup> F. Ciaramelli, *Responsabilità per le generazioni future: la funzione del diritto*, in F. Ciaramelli, F.G. Menga (cur.), *La Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Napoli, 2017, 17

<sup>4</sup> U. Pomarici, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, Fascicolo 2, dicembre 2021, 259

<sup>5</sup> U. Galimberti, *Le cose dell'amore*, Milano, 2013, 14

<sup>6</sup> A. Spadaro, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e Società*, 2/2008, 169.

<sup>7</sup> Si faccia ad esempio riferimento a quanto sostiene F.G. Menga, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia intergenerazionale* in *La Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, cit., 198

<sup>8</sup> Come e dove reperire la base motivazionale ultima per una responsabilità genuinamente rivolta al futuro a partire da impostazioni tradizionali prevalentemente radicate in una semantica della presenza<sup>8</sup>. F. Menga, *Per una giustizia iperbolica e intempestiva. Riflessioni sulla responsabilità intergenerazionale in prospettiva fenomenologica* in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2014, 767

<sup>9</sup> D. Thompson parla di «presentismo» della democrazia, definendolo come «favore pregiudiziale accordato alle generazioni presenti, a discapito di quelle future» cfr, D.Thompson, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filosofia e Questioni Pubbliche*, 1, 2007, 13 ss.

certamente *una cultura del limite è la mediazione contemporanea verso una responsabilità di fronte al futuro*<sup>10</sup>.

Probabilmente non si è ancora giunti ad una reale consapevolezza di quanto certi limiti siano stati valicati, di come la natura sia stata depredata negli anni e di quanto la *'creazione distruttrice'* dell'uomo abbia pregiudicato il pianeta.

Una tale consapevolezza si riverbera necessariamente in una riflessione sul ruolo del diritto, sulla capacità di istituzionalizzare il divenire, di anticipare le esigenze e, in ultima analisi, di incidere sul mondo in una prospettiva intertemporale: *'a ben vedere, il diritto può essere legittimamente considerato come uno strumento o una tecnica rispetto allo scopo delle sopravvivenza dell'uomo e della coesistenza degli uomini'*<sup>11</sup>.

L'interesse per la responsabilità intergenerazionale<sup>12</sup> nasce nel campo della tutela dell'ambiente e - si anticipa una delle conclusioni del presente contributo - può esserne a ragione considerata l'elemento caratterizzante.

Da una prospettiva giusfilosofica si sono registrati approcci differenti.

In un celebre saggio Giuliano Pontara<sup>13</sup> analizza le varie posizioni sottese al concetto responsabilità intergenerazionale, mettendone in evidenza luci ed ombre: da un lato, vi è chi sostiene la insussistenza di una responsabilità nei riguardi dei posteri, evidenziando come rilevi eticamente solo il presente e non il futuro, oppure che ad essere dirimente sia la mancanza di empatia tra generazioni, fino alla tesi per cui nei confronti dei posteri vi sia una minor responsabilità che rispetto ai contemporanei. Ancora, di rilievo risulta la teoria della c.d. responsabilità decrescente per cui *quanto più lontani nel futuro sono gli individui su cui benessere o qualità di vita alle nostre azioni incidono tanto meno gli interessi di quegli individui sono rilevanti relativamente allo status morale delle nostre azioni*<sup>14</sup>.

Alcune ricostruzioni<sup>15</sup> ravvisano una viscosità intrinseca all'idea stessa di responsabilità intergenerazionale: la principale risiede nell'essere le

---

<sup>10</sup> U. Pomarici, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, cit., 261

<sup>11</sup> Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Roma, 2008, 60

<sup>12</sup> Si tratta di un nodo caldo per la riflessione filosofica oramai da decenni: basti pensare a quanti utili spunti di riflessioni si rinvergono nel contributo di Richard A. Epstein *Justice across the Generations*, Texas Law Review, 1989, in P. Haberer, *Le libertà fondamentali dello stato costituzionale*, Roma, 1993 così come nel testo di E. Patridge, *Responsibilities to future generation: Environmental Ethics*, Buffalo, 1981. Il contributo della riflessione italiana si ricordi in particolare G. Pontara, *Etica e generazioni future*, Bari, 1995; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit.; F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2010; D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017. Cfr. per E. Resta, *Tra Generazioni*, in R. Bifulco, A. D'Aloia, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 416

<sup>13</sup> G. Pontara, *Etica e generazioni future*, Bari, 1995, 49 ss

<sup>14</sup> Idem

<sup>15</sup> Cfr. Ivi, 20 ss

‘generazioni future’ inesistenti, o meglio *individui possibili*<sup>16</sup>: non si tratta di persone ‘venute al mondo’ ma di una entità generale e non meglio definita nel tempo e nello spazio. Facendo una breve excursus, la teoria c.d. *contrattualista*<sup>17</sup>, intravede l'impossibilità di addivenire ad una contrattazione con le generazioni, stante la non esistenza fisica materiale e giuridica dei soggetti interessati in quanto appunto soggetti non ancora esistenti; un ulteriore profilo problematico attiene alla c.d. simmetria, ossia la incapacità totale per le generazioni future- in quanto non ancora esistenti- la impossibilità di incidere sulle decisioni stante la mancanza di reciprocità.

La seconda impostazione - derivante dalla teoria utilitarista<sup>18</sup> che si fonda sulla massimizzazione dell'utilità- attiene alla difficoltà di stimare adeguatamente, a partire dalla conoscenza presente, la misura di come può essere valutata l'utilità in un futuro remoto. L'impostazione giusnaturalista<sup>19</sup> deriva la responsabilità degli esseri umani presenti nei riguardi di quelli che verranno sulla base di una comunanza di essenze di genere, una sorta di appartenenza di specie.

In particolare, già agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, Hans Jonas si interroga sulla rilevanza per il dibattito filosofico e giuridico di un' *etica del futuro per la civiltà tecnologica*: centrale risulta essere il tema della ‘responsabilità’, onde *l'archetipo di ogni responsabilità è quella dell'uomo per l'uomo*<sup>20</sup> in cui primario è il riferimento all'*humanum*. Gli uomini sono compartecipi del destino degli altri uomini, in un'ottica di reciprocità e tale compartecipazione diviene su un piano etico ‘responsabilità’.

Sulla stessa posizione anche Avner de-Shalit, che nel testo *Why Posterity Matters*<sup>21</sup> sostiene che la preoccupazione per i posteri è qualcosa che gli uomini hanno naturalmente ed intrinsecamente, perché questo dà profondità e significato alla vita stessa, sebbene il concetto di ‘generazione futura’ sia un concetto fluido, in divenire e che si trapassa continuamente, poiché le generazioni parzialmente convivono e coesistono.

Del resto, *ciascuno di noi è il risultato di una ininterrotta serie di viventi*<sup>22</sup> e in questa catena in cui l'umanità si perpetua<sup>23</sup> trova spazio l'intreccio tra uomo e ambiente: *l'elemento che unisce i tempi, che ancora il futuro nel presente e che ci rende futuri, proteggendo anche coloro che verranno, è questa convinzione etica nell'unicità necessaria di quel che viviamo, la concordia dell'essere terrestri*<sup>24</sup>.

---

<sup>16</sup> Ivi, 100

<sup>17</sup> Si faccia soprattutto riferimento alla teoria contrattualista di J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Milano, 1993, paragrafi 4 e ss.

<sup>18</sup> Il riferimento è soprattutto alle teorie di Bentham e Sidgwick

<sup>19</sup> In particolare, a partire dalla teoria di Agius e Jonas

<sup>20</sup> H. Jonas, *Il principio responsabilità*, Torino, 1990, 125

<sup>21</sup> A. de-Shalit, *Why Posterity Matters: Environmental Politics and Future Generations*, London, 1995

<sup>22</sup> R. Bodei, *Generazioni, età della vita, età delle cose*, Bari, 2014

<sup>23</sup> *Non siamo mai né primi né ultimi. Il compito che la generazione precedente ci affida va di continuo ripreso, per poter essere trasformato affidandolo alle generazioni successive richiamate alla responsabilità in uno sviluppo asintotico*

<sup>24</sup> U. Pomarici, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale* in *Rivista di filosofia del diritto*, 2/2021, 265

Terrestri, ossia *della terra*; ed è dalla terra che occorre ripartire. Si tratta oramai di un imperativo categorico, onde evitare che del nostro pianeta non resti che un pallido simulacro.

L'ancoraggio alla 'cura del creato' è quanto mai indispensabile su tutti i fronti, e non vi sono più giustificazioni adducibili circa gli effetti irreversibili dello sfruttamento indistinto delle risorse: *'mentre nel passato il rispetto per la natura aveva un valore sacrale e le tecniche e i bisogni di allora non esigevano alcun massiccio sfruttamento delle risorse del nostro unico pianeta, ora sappiamo bene quanto esso sia stato saccheggiato ed inquinato'*<sup>25</sup>. Le risorse sono caratterizzate dalla finitezza, e tale consapevolezza, insieme a un rapporto rinnovato con l'ambiente potrà essere utile per far leva su un senso di responsabilità rinnovato nei riguardi della natura<sup>26</sup>.

Alla luce di tali premesse, risulta evidente la ragione per cui il costituzionalismo si debba occupare esplicitamente di porre rimedio alle 'prevaricazioni intergenerazionali'<sup>27</sup>.

Le carte dei diritti, variamente declinate, rappresentano uno strumento volto a definire il futuro<sup>28</sup>, la stessa lotta per l'affermazione dei diritti è in fondo un modo per trascendere se stessi, per pensare ad altri e, in definitiva, per pensare al futuro. La solennità dei diritti costituzionali<sup>29</sup> è intrinsecamente coniugata al futuro<sup>30</sup>.

La riforma costituzionale dell'art 9<sup>31</sup>, che esplicita il richiamo finalistico alle 'generazioni future' potrebbe essere in qualche modo

---

<sup>25</sup> R. Bodei, *Quale responsabilità per le generazioni future?* in F. Ciamelli, F.G. Menga (cur.), *La Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, cit., 48

<sup>26</sup> *Ma oggi assistiamo alla separazione nel tempo dei benefici – anticipati – rispetto ai costi – posticipati –: la felicità, il benessere, la potenza delle generazioni attuali al prezzo dell'infelicità, del malessere, dell'impotenza, perfino dell'estinzione o dell'impossibilità di venire al mondo, di quelle future. La rottura della contestualità temporale segna una svolta che non può lasciare indifferenti la morale e il diritto.* Cfr. G. Zagrebelsky, *Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro | Libertà e Giustizia* ([libertaegiustizia.it](http://libertaegiustizia.it))

<sup>27</sup> G. Zagrebelsky, *Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro | Libertà e Giustizia* ([libertaegiustizia.it](http://libertaegiustizia.it)) Nel nome dei Figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro- *Attualità* | *2 Dicembre 2011*

<sup>28</sup> *La scoperta dell'impatto intergenerazionale di molte delle nostre scelte attuali, la novità stessa della questione intergenerazionale, funzionano da elementi di ridefinizione del linguaggio dei diritti, di arricchimento delle loro potenzialità espressive.* Cfr. Antonio D'Aloia, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. Ciamelli, F.G. Menga (cur.), *La Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, cit., 326

<sup>29</sup> *La costituzione è la sede normativa più adeguata per imporre ai decisori politici di oggi di tenere in conto le esigenze del futuro.* T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE*, 1/2016, 52

<sup>30</sup> Le norme costituzionali che invocano temi quali la salute, la cultura, il patrimonio artistico e culturale, l'educazione, la famiglia, in qualche misura sottendono un richiamo alla esistenza di generazioni future. Nonostante manchi un esplicito riferimento alle generazioni future in tali articoli, si può ragionevolmente affermare che essi ne siano intrisi.

<sup>31</sup> Si tenga presente che *'la tutela del "paesaggio" costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva' delle implicazioni di quell'articolo della Carta, superando una mera tutela del 'monumento in natura', quale affiorante nei lavori dell'Assemblea costituente (in*

addirittura superflua perché i diritti sono di per sé *pro-futuro*. Eppure, è innegabile che la costituzionalizzazione di tale riferimento sia fondamentale, soprattutto sul piano delle conseguenze giuridiche e costituzionali derivanti dal vincolo della solidarietà intergenerazionale, o meglio, pro-generazionale: *portare nella Costituzione la protezione degli interessi della posterità, anche semplicemente rileggendo in chiave intergenerazionale clausole già esistenti e naturalmente vocate a questa prospettiva (come le norme sul patrimonio culturale, sull'ambiente e le risorse naturali, e altre ancora), rappresenta certamente un fattore di rafforzamento delle politiche e delle misure (che vengono o possono essere) adottate sul piano legislativo e amministrativo, contribuisce a stabilizzarle, a metterle al di sopra dell'indirizzo politico contingente*<sup>32</sup>.

## 2. Il lungo cammino della solidarietà intergenerazionale

*Ma se non ci occupiamo della natura, anche i nostri sforzi per un mondo più giusto finiranno nel nulla e le generazioni a venire pagheranno per centinaia di anni la nostra insensata violenza sulla natura. [...] Il mercato non è in grado di calcolare ciò che sarà prezioso per l'uomo tra cento anni*<sup>33</sup>. Così M. Gorbaciov, una delle figure migliori del cd. Secolo breve<sup>34</sup>, ammoniva i numerosi Capi di Stato del mondo, riuniti a Johannesburg per il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile, sui pericoli che una visione esclusivamente economicistica del futuro porta con sé. È indubbio che queste parole si riferissero al più articolato problema dello sviluppo sostenibile ma, come sarà chiaro più avanti, tale questione è intimamente connessa al tema della responsabilità intergenerazionale.

Il cammino attraverso il quale il principio della responsabilità delle generazioni presenti verso quelle future ha cessato di essere solo un concetto filosofico-morale per divenire una vera e propria categoria giuridica è costituito da tre distinti passaggi: l'affermazione sul piano internazionale, l'assorbimento in via interpretativa da parte degli ordinamenti statali e infine una vera e propria costituzionalizzazione. Si avverte che tra questi tre

---

*Prima Sottocommissione l'articolo fu dapprima così formulato dai relatori Aldo Moro e Concetto Marchesi: "I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato"; per giungere poi all'approvazione in Assemblea plenaria il 30 aprile 1947, indi al testo attuale mediante rifinitura redazionale in sede di coordinamento). In questa prospettiva (giurisprudenziale costituzionale), l'ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico'. Cfr. Dossier Senato*

<sup>32</sup> A. D'Aloia, *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione* in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 2/2019

<sup>33</sup> M. Gorbaciov, *Il futuro dimenticato*, La Stampa, 26 agosto 2002. Con questo intervento sul quotidiano di Torino, l'ex Presidente URSS inviava a distanza un messaggio d'incoraggiamento ai partecipanti del World Summit on Sustainable Development, la conferenza chiamata a fare il punto sullo stato del pianeta a dieci anni dal Summit della Terra di Rio (United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992). Più puntualmente, erano tre le sfide che Gorbaciov prospettava come prioritarie: "preservare la pace e far terminare i conflitti locali", la lotta contro la povertà e la questione ambientale.

<sup>34</sup> Il titolo del saggio di E. Hobsbawm del 1994 è ormai divenuto una definizione corrente per indicare il '900.

momenti non vi è soluzione di continuità, né tantomeno l'*iter* può dirsi compiuto ovunque nel mondo. Tuttavia, quella ora indicata è la strada massimamente intrapresa.

Nei documenti internazionali il concetto di solidarietà intergenerazionale fa la sua comparsa con la Carta delle Nazioni, sotto forma d'impegno dei popoli della Terra a preservare le generazioni future dal flagello della guerra<sup>35</sup>. È però prevalentemente in materia ambientale che il principio si afferma e si radica in numerose Carte adottate dal secondo dopoguerra in poi<sup>36</sup>. Tra le tante, va riconosciuto un ruolo decisamente significativo al rapporto Brundtland (1987)<sup>37</sup> e alla Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future (1997)<sup>38</sup>. In particolare, il primo è stato determinante nel saldare fra loro i concetti della solidarietà intergenerazionale e quello dello sviluppo sostenibile: è nella stessa definizione di quest'ultimo che tale legame viene cristallizzato<sup>39</sup>. La seconda si presenta come una consapevole presa d'atto dei rischi per la sopravvivenza stessa dell'umanità e di come la sorte delle generazioni future dipenda dalle decisioni prese oggi. Questi documenti – come anche quelli richiamati in nota – rappresentano il sostrato materiale attraverso il quale il principio in esame, consolidandosi come principio di diritto internazionale, ha fatto il suo ingresso nel diritto nazionale. Valendo usare una locuzione di cui si è fatto largo uso in questi tempi di pandemia, tali Carte e Dichiarazioni sono l'ospite attraverso cui il tema della solidarietà tra generazioni ha maturato il salto di specie dall'ambito internazionale ai diritti nazionali. Va tuttavia sottolineato come, nell'ordinamento internazionale, tale principio non sia ancora avvertito come diritto cogente, piuttosto percepito alla stregua di un principio informatore, utile per l'interpretazione e l'integrazione di norme e categorie giuridiche ulteriori<sup>40</sup>. Non è infatti un caso che nella gran parte dei documenti internazionali, in

<sup>35</sup> Carta delle Nazioni Unite, Preambolo, San Francisco, 26 giugno 1945.

<sup>36</sup> Alcuni esempi: Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, Preambolo, Washington, 2 dicembre 1946; La Dichiarazione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, Stoccolma, 16 giugno 1972; Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica, Preambolo, Bonn, 23 giugno 1979; Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, New York, 4 giugno 1992; Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992. Per quanto attiene al diritto comunitario, riferimenti sono contenuti nel preambolo della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, Nizza, 7 dicembre 2000.

<sup>37</sup> *Our Common Future* - più noto come Rapporto Brundtland, dal nome di Gro Harlem Brundtland, sua estenditrice - è il documento adottato dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo istituita in seno alle Nazioni Unite nel 1983.

<sup>38</sup> UNESCO, Parigi, 12 novembre 1997

<sup>39</sup> <<Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri>>, Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (cur.), *Il futuro di tutti noi*, Milano, 1988

<sup>40</sup> R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Roma, 2008, 183. Solo parzialmente d'accordo, G. Luchena, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in F. Gabriele, A.M. Nico (cur.), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005, 203; In senso opposto R. Falk, *Human Rights Horizons. The Pursuit of Justice in a Globalized World*, New York-Londra, 2020, 110 ss.

cui si dia rilievo al vincolo di responsabilità tra generazioni, tale riferimento sia contenuto nei preamboli, ovvero quelle parti contraddistinte da una forza più persuasiva che vincolante<sup>41</sup>.

Come si è detto, attraverso il diritto internazionale, le 'generazioni future' hanno progressivamente bussato alla porta del costituzionalismo, trovandovi un fertile terreno di espansione. L'acquisizione del principio di equità tra generazioni da parte degli ordinamenti nazionali è avvenuta in forma implicita ed esplicita. Se da un lato, infatti, sono numerose le costituzioni che ne contengono una espressa menzione, dall'altro, non si può tacere delle ricostruzioni che del principio sono state fatte in via interpretativa<sup>42</sup> nonché di tutti i richiami operati in via giurisprudenziale (soprattutto dal giudice delle leggi)<sup>43</sup>. In quest'ultimo senso, un momento assai rilevante è quanto stabilito dalla Corte Suprema delle Filippine nel 1993<sup>44</sup>. L'importanza della decisione risiede in primo luogo nell'aver contemplato l'esistenza di un interesse delle generazioni future in un contesto costituzionale privo di ogni riferimento positivo in merito; in secondo luogo, nell'aver riconosciuto ad esse un vero e proprio diritto all'azione. Ancora, il celebre caso 'Urgenda' dove, con una decisione ribadita in tre gradi di giudizio, la magistratura olandese ha intimato al Governo dell'Aia di prevedere una riduzione delle emissioni di gas serra in quanto

---

<sup>41</sup> Al contrario, non può tuttavia escludersi che si stia formando un diritto internazionale consuetudinario sul punto. D'altronde, la costante ripetizione del principio in più Carte e Documenti è certamente un fatto. Cfr. L. Pineschi, *Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo: dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992)*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1994, 493-495

<sup>42</sup> Senza andare molto lontano, da tempo la dottrina ha ricostruito il principio di solidarietà intergenerazionale nel nostro ordinamento, attraverso una lettura estensiva del concetto di 'popolo', ex art. 1 Cost., come ricomprendente tanto le generazioni presenti quanto quelle future; in senso analogo è stato interpretato l'art. 2 Cost. Ancor più rilevante, sotto questo profilo, l'art. 9 Cost. ante riforma, che Bifulco definisce un vero e proprio "apripista", rispetto ad altri testi costituzionali. Cfr. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 138-139; C. Rossano, *Manuale di diritto pubblico*, Napoli, 2007, 58; D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 153. Allo stesso modo, le revisioni costituzionali del 2012 dirette ad introdurre i principi della parità di bilancio (art. 81 Cost.) e sostenibilità del debito pubblico (art. 97 Cost.), recano in sé un evidente richiamo alla responsabilità dei presenti nei confronti dei posteri.

<sup>43</sup> Per quanto riguarda il nostro ordinamento, si ricordano la sent. 419/1996 e l'ord. 46/2001 della Corte Costituzionale. In queste decisioni la Consulta affermò l'esistenza di un interesse delle future generazioni in relazione, rispettivamente, alla pubblicità delle acque e alla tutela paesaggistico-ambientale. Cfr. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 137. In senso analogo la sent. 18/2019 in materia di parità di bilancio, cfr. A. Saitta, *Dal bilancio quale "bene pubblico" alla "responsabilità costituzionale e democratica" e "intergenerazionale"*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2019, 219 ss.

<sup>44</sup> *Republic of the Philippines Supreme Court decision in Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, Manila, 30 luglio 1993. Più precisamente la Corte riconobbe ai minori ricorrenti la legittimazione ad agire *a nome proprio, a nome della generazione presente e delle generazioni future* e, accogliendone la domanda, annullò le autorizzazioni al disboscamento, rilasciate dal ministero competente. Per un approfondimento, cfr. T. Scovazzi, *Le azioni delle generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 1/1995, 153 ss.



pregiudizievoli per le generazioni presenti e quelle future<sup>45</sup>; anche in questo caso, la Carta fondamentale dei Paesi Bassi non fa alcuna menzione al tema generazionale, né in riferimento alla tutela dell'ambiente, né in altra parte del testo. Di poco più recente è la sentenza della Corte federale australiana dove si afferma che il governo ha un *duty of care*, un vero e proprio dovere di diligenza nei confronti delle generazioni che verranno<sup>46</sup>. Nella motivazione il giudice australiano argomenta ampiamente l'esistenza di tale obbligo, parlando chiaramente della *più grande ingiustizia inter-generazionale mai inflitta*; egli fa inoltre riferimento alle bellezze della natura e al rischio, per coloro che verranno, di non poterne godere. Ammonisce infine la generazione presente dall'inazione, considerandola responsabile nei confronti di quelle future. Altrettanto recente è la pronuncia del Tribunale amministrativo di Parigi che stabilisce la responsabilità dello Stato riguardo la mancata previsione di un piano di riduzione dei gas serra compatibile con l'Accordo di Parigi del 2015<sup>47</sup>. Non si può, infine, non far cenno alla decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco del marzo 2021 - da più commentatori definita "storica" e "rivoluzionaria" - in quanto, per la prima volta, si prospetta l'esistenza di veri e propri diritti in capo alle generazioni future<sup>48</sup>. I casi qui richiamati rientrano tutti in quel particolare settore

---

<sup>45</sup> *Olanda c. Urgenda Foundation*, 20 dicembre 2019 – *De Staat Der Nederlanden v. Stichting Urgenda*, ECLI:NL:HR:2019:2007 (testo inglese). Anche questa una *class action* con la quale la fondazione ambientalista Urgenda – unitamente a 886 cittadini olandesi – citava in giudizio il Governo di Mark Rutte ritenuto inadempiente verso gli obblighi, assunti con l'Accordo di Parigi del 2015, di riduzione dei gas serra per gli anni a venire. Per un approfondimento, cfr. M.F. Cavalcanti, M.J. Terstegge, *The Urgenda case: the dutch path towards a new climate constitutionalism*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2/2020, 1371 ss.

<sup>46</sup> *Federal Court of Australia, Sherma by her litigation representative Sister Marie Brigid Arthur v. Minister for the Environment*, [2021] FCA 560, 27 maggio 2021, reperibile su <https://www.fedcourt.gov.au/services/access-to-files-and-transcripts/online-files/minister-for-the-environment-v-sharma/vid-389-of-2021-filed-documents/judgment-2021FCA560.pdf>. Il procedimento vedeva un gruppo di otto adolescenti, rappresentati da una suora cattolica agire contro la Ministra dell'Ambiente affinché non consentisse l'espansione di una miniera di carbone nello Stato del Nuovo Galles del Sud. Il 15 marzo del 2022, la Full Federal Court of Australia, quale giudice d'appello, ha tuttavia ribaltato la sentenza precedente, sostenendo che, ai sensi delle leggi australiane, non è compito del governo tutelare i cittadini dagli effetti dei cambiamenti climatici, negando dunque l'esistenza di quel *duty of care* affermato dal giudice di prima istanza. Cfr. *Full Federal Court of Australia, Minister of the Environment v. Sharma and others*, [2022] FCAFC 35, reperibile su <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcaf0035>

<sup>47</sup> *Tribunal Administratif de Paris, n. 1904967-1904968-1904972-1904976/4-1*, 14 ottobre 2021, reperibile su <http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/184990/1788790/version/1/file/1904967BIS.pdf>.

L'azione era stata promossa da quattro associazioni ambientaliste che avevano citato in giudizio il Governo francese. Cfr. E. Maschietto, *Le associazioni ambientaliste vincono in Francia sul cambiamento climatico. Riconosciuto il danno morale ma non il préjudice écologique*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 18/2021

<sup>48</sup> *Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 2656/2018 – 1 BvR 288/2020 – 1 BvR 96/2020 – 1 BvR 78/2020*, 24 marzo 2021. In questa ordinanza la Corte di Karlsruhe dichiarò la legge federale tedesca sui cambiamenti climatici (*Bundes Klimaschutzgesetz* o *Klimapaket*) del 12 dicembre 2019 parzialmente incostituzionale. L'incompatibilità

giurisprudenziale della tutela ambientale, definita *climate change litigation*. Proprio le controversie in tema di cambiamenti climatici stanno divenendo l'ambito in cui, più che altrove, sta concretamente maturando il principio di solidarietà intergenerazionale. Ciò non è certo una casualità essendo del tutto evidente la strettissima connessione tra ambiente, clima e futuro: il contenzioso sui cambiamenti climatici è la cartina tornasole della necessità, per i pubblici soggetti, di programmare oggi per salvaguardare coloro che saranno<sup>49</sup>.

Da un'angolazione più generale, impliciti o espliciti che siano, i richiami costituzionali al principio dell'intergenerazionalità sono comunque il prodotto di un nuovo vento costituzionale. L'ingresso del concetto d'equità intergenerazionale e del connesso criterio di sostenibilità, la loro trasformazione da principio filosofico a dato giuridico hanno il grande merito di aprire le costituzioni al futuro, di proiettarle in una nuova dimensione<sup>50</sup>. Sostenibilità e intergenerazionalità, forse, sono proprio i concetti emergenti del costituzionalismo contemporaneo, un costituzionalismo caratterizzato dall'acquisita consapevolezza dei rischi connessi al vorticoso sviluppo tecnologico. L'uomo di oggi, il cd. *homo technologicus*<sup>51</sup>, è ormai in grado di compiere scelte i cui effetti sono destinati a prodursi per tempi lunghissimi, quando non addirittura irreversibili. Compito dello Stato contemporaneo è proprio quello di mitigare questi rischi, realizzando un virtuoso vincolo di solidarietà tra le generazioni presenti e quelle ancora da venire<sup>52</sup>. La diffusa

---

accertata è nei confronti dell'art. 20a della Grundgesetz, proprio in considerazione del compito dello Stato di tutelare – assumendosene la responsabilità nei confronti delle generazioni future – i fondamenti naturali della vita. Consultabile su [www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html). Per un commento all'ordinanza cfr. R. Bifulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *LuissOpen*, 28 maggio 2021; R. Bin, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info), 30 aprile 2021; M. Carducci, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info), 3 maggio 2021; L. Bartolucci, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 4/2021, 222-225

<sup>49</sup> <<L'esigenza di indirizzare il cambiamento climatico secondo il prisma dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile è tema centrale sia nel discorso politico, sia nell'attività delle principali associazioni ambientaliste>> Vedi E.G. Assanti, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 17/2021, 14 luglio 2021, 68; ancora M. Schirripa, *Climate Change Litigation and the Need for "Radical Change"*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 3/2022, 26 gennaio 2022. Si sottolinea inoltre come molte pronunce in questo ambito utilizzino, quale 'parametro di legittimità', la cd. Agenda 2030, ovvero quegli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nella Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU A/RES/70/1 del 25 settembre 2015.

<sup>50</sup> R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 118-122; T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1/2016, 47; L. Bartolucci, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, 4/2021, 214; G. Sobrino, *Le generazioni future "entrano nella Costituzione"*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2022, 140

<sup>51</sup> Definizione di Giuseppe Longo, cfr. G.O. Longo, *Homo technologicus*, Milano, 2005

<sup>52</sup> Sul nuovo ruolo dello Stato e delle costituzioni di oggi, cfr. D. Grimm, *Il futuro della costituzione*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (cur.), *Il futuro della costituzione*,

attenzione delle costituzioni contemporanee - e dei loro interpreti - alla questione ambientale e questa nuova proiezione al futuro e alle generazioni di domani, ha indotto parte della dottrina a ipotizzare l'avvento di una nuova forma di Stato, lo 'Stato ambientale'. In altre parole, questo passaggio è il portato della necessità degli ordinamenti di proteggere i propri consociati, di oggi e di domani, dalle conseguenze di un atteggiamento per troppo tempo irresponsabile nei confronti dell'ambiente. Tra i compiti del nuovo Stato vi è indubbiamente quello di preservare e conservare le risorse naturali affinché possano pervenire alle generazioni future<sup>53</sup>.

Circa le modalità di costituzionalizzazione del principio di solidarietà tra generazioni, si registrano le soluzioni più varie. Come già accennato, una prima fondamentale differenza è tra recepimento in forma implicita o esplicita; in questa seconda ipotesi, poi, si dovrà andare a considerare il concreto posizionamento all'interno del testo costituzionale, nonché la tecnica normativa adoperata. Data l'ampiezza della casistica, in questa sede ci si limiterà a considerare unicamente quei testi costituzionali ove vi è un riferimento espresso al tema dell'intergenerazionalità in materia di tutela dell'ambiente<sup>54</sup>. Ciò, non solo perché il costituzionalismo ambientale è l'occasione per questo contributo, ma perché proprio la materia ambientale è, come precedentemente detto, l'ambito in cui il concetto della solidarietà tra generazioni ha trovato il suo primo spazio di crescita<sup>55</sup>.

Anzitutto, i riferimenti espressi all'intergenerazionalità, come anche il concetto di sviluppo sostenibile e la più generale attenzione alla difesa dell'ambiente sono frutti del costituzionalismo più recente, essendo presenti in quelle Carte fondamentali nate o emendate a partire dalla seconda metà del secolo scorso<sup>56</sup>. Anche se un numero consistente di costituzioni ha fatto

---

Torino, 1996, 144-163; B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro, *Il rischio ambientale*, Bologna, 2001, 26 ss.; D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, cit. 21 ss.; R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *www.federalismi.it*, 6 aprile 2022, 8

<sup>53</sup> R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 131-132; R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 4-5; I.A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *www.federalismi.it*, 30 giugno 2021, 5; L. Bartolucci, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2022, 30

<sup>54</sup> Assai utile a tal proposito lo studio di Tania Groppi del 2016 sul processo di costituzionalizzazione del principio di sviluppo sostenibile. Cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit.

<sup>55</sup> R. Pini, *L'ambiente irritato*, in AA. VV., *Studi in onore di Gustavo Vignocchi*, II, Modena, 1992, 976. Vi è poi chi ritiene che esista un rapporto direttamente proporzionale tra lo sviluppo della tutela costituzionale dell'ambiente e l'affermazione del principio di solidarietà intergenerazionale. Quest'ultimo, in particolare, troverebbe nel diritto positivo - di rango costituzionale - un fertile *humus* dove radicare. Cfr. G. Luchena, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, cit., 201

<sup>56</sup> La ragione di ciò risiede in quanto accennato prima, ovvero, nella duplice presa d'atto - propria di questi ultimi trent'anni - dei pericoli connessi ad un uso pervasivo della tecnologia e del carattere 'scarso' delle risorse ambientali. Fatta questa premessa, vale la pena segnalare il riferimento alla 'posterità' di tre pietre miliari del costituzionalismo americano: il Bill of Rights della Virginia, la prima Costituzione dello Stato di Pennsylvania, entrambe del 1776, nonché il preambolo della Costituzione federale del

menzione delle future generazioni nel preambolo, la gran parte contiene il riferimento in uno o più articoli, legandolo specificatamente alla tutela ambientale. La differenza non è sottile. Similmente a quanto già affermato rispetto alle Dichiarazioni di diritto internazionale, è fisiologico che la collocazione nella parte 'introduttiva' non può che conferire alla disposizione un valore più esortativo che non precettivo<sup>57</sup>. Tra gli esempi richiamati in nota, l'ordinamento francese si distingue in quanto è l'unico ad aver adottato e costituzionalizzato una vera e propria Carta dell'Ambiente il cui contenuto va, per l'appunto, ad integrare la Costituzione della V Repubblica<sup>58</sup>. Nel documento il concetto di sviluppo sostenibile è saldato al principio della solidarietà intergenerazionale (ed *infragenerazionale*), in quanto *al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte compiute per rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni*<sup>59</sup>. Riguardo agli altri testi costituzionali presi in considerazione - ovvero quelli che prevedono un espresso riferimento alle generazioni di domani nel corpo dell'articolato - il novellato art. 20a della Grundgesetz rappresenta senza dubbio il paradigma delle norme costituzionali che menzionano il principio indagato in relazione alla tutela ambientale: una disposizione di carattere programmatico che non prevede l'esistenza di diritti soggettivi ma, tutt'al più, di obblighi i cui destinatari sono i pubblici poteri. Una norma giuridica, l'art. 20a GG, ancora fortemente imbevuta di una concezione antropocentrica della tutela dell'ambiente<sup>60</sup>. Un certo riguardo per le generazioni del futuro lo mostra la Legge Fondamentale dell'Ungheria (2011), nominandoli ben quattro volte: nel preambolo e in tre articoli della Carta. Tra questi, l'art. 30 è indubbiamente quello che presenta un elemento di novità rispetto ad altre

---

1787. Se da un canto si è ancora ben lontani dal rinvenire quel vincolo di solidarietà che stiamo indagando, dall'altro è comunque ravvisabile una significativa attenzione alle generazioni future: la 'posterità' contemplata non è certo in riferimento alla tutela ambientale ma ai temi forti del costituzionalismo dell'epoca: diritti primari, felicità e libertà.

<sup>57</sup> Tra le Carte costituzionali che nel preambolo fanno menzione delle generazioni future in relazione all'ambiente: la Costituzione del Principato di Andorra (1993): *preservazione della Terra e garantire alle future generazioni un ambito di vita idoneo*; a seguito di una revisione del 2005, il Preambolo della Costituzione francese richiama oggi la Charte de l'Environment del 2004, nel cui preambolo, a sua volta, vi è un ampio riferimento al principio; la Repubblica di Lettonia ha integrato la propria Carta costituzionale con un preambolo nel 2014 in cui cita la responsabilità nei confronti delle generazioni future, dell'ambiente e della natura; la rinnovata Costituzione del Madagascar (2010) sottolinea l'importanza delle risorse naturali da preservare per coloro che verranno; anche il preambolo della Costituzione tunisina (2014), all'indomani della Primavera araba, afferma la necessità di assicurare la *sostenibilità delle risorse naturali* mettendola in relazione alla *permanenza di una vita pacifica per le generazioni future*; la Legge fondamentale magiara del 2011 prevede un riferimento multiplo alle generazioni di domani: nel preambolo, in relazione alle risorse *materiali, intellettuali e naturali* e negli artt. P., 30 e 38.

<sup>58</sup> La costituzionalizzazione è avvenuta ad opera della legge costituzionale 205 del 2005 che, novellando il Preambolo della Costituzione, vi opera il richiamo alla Charte de l'Environment.

<sup>59</sup> *Ibidem*

<sup>60</sup> Cfr. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 132

disposizioni costituzionali, ossia la previsione di un “Commissario dei Diritti Fondamentali”<sup>61</sup>. Si cita inoltre l’art. 7bis della Costituzione belga dove, ancora una volta, sostenibilità e intergenerazionalità sono messe in relazione con riferimento ad interessi non solo ambientali ma anche sociali ed economici<sup>62</sup>. Ancor più generosa sul tema è la Costituzione dell’Ecuador (2008) dove, tuttavia, a destare interesse non è il numero dei richiami alla solidarietà intergenerazionale, né tantomeno i molteplici richiami al concetto di sostenibilità, piuttosto l’impostazione “biocentrica” che pervade l’intera Carta. Qui, l’ambiente – o meglio, la natura – si sottrae alla posizione servente-strumentale per divenire autentico titolare di diritti propri, al punto di poter parlare di diritti *dell’ambiente* e non *all’ambiente*<sup>63</sup>.

Proprio il testo costituzionale andino, ora citato, offre lo spunto per evidenziare come - pur con questa importante eccezione - la larga maggioranza delle Carte fondamentali declinano la tutela ambientale in una prospettiva ancora fortemente antropocentrica<sup>64</sup>. Dalla breve comparazione delle disposizioni prese in considerazione, emergono ulteriori caratteri comuni di cui, come già detto, l’art. 20a GG, rappresenta un modello. Sono in prevalenza norme programmatiche o di scopo, che non attribuiscono posizioni soggettive<sup>65</sup>; sono altresì dirette agli organi dello Stato, quali destinatari naturali<sup>66</sup>, cui incombe il compito di rivestire di concretezza il principio. Proprio per queste ragioni, non si cada nell’errore di considerarle non prescrittive in quanto vincolano il legislatore ponendo ad esso gli obiettivi da perseguire<sup>67</sup>. Se, dunque, è da escludere che dalle norme costituzionali contenti il principio di equità intergenerazionale possa ricavarsi un diritto, è quantomeno ravvisabile una qualche forma di obbligo o dovere? La risposta è certamente affermativa. Si tratta di un generale dovere di solidarietà imposto alle generazioni presenti; dovere che si traduce concretamente attraverso una serie di obblighi od obiettivi da perseguire in capo ai pubblici poteri. Ciò in quanto *la generazione presente, pur convenendo*

---

<sup>61</sup> Nella sezione dedicata ai valori fondamentali, l’art. P cita le generazioni future in relazione alle risorse naturali e ai valori culturali che costituiscono ‘l’eredità comune della nazione’, ponendo un dovere di conservazione in capo allo Stato ed ai singoli. L’art. 38 è una sostanziale ripetizione del precedente ma in riferimento alla finanza pubblica.

<sup>62</sup> Tale articolo è stato introdotto con la legge costituzionale del 2007. La disposizione, inoltre, è un ulteriore esempio di come il concetto di solidarietà intergenerazionale, non più legato unicamente alla materia ambientale, sta progressivamente acquisendo la forza di un principio di carattere generale.

<sup>63</sup> Riguardo all’impostazione ‘soggettivistica’ dell’ambiente nelle costituzioni sudamericane cfr. E.R. Zaffaroni, *Pachamama, Sumak Kawsay y constituciones*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2/2012, 433; L. Giraud, *La Pachamama entra in politica. Comunità indigene, risorse naturali e conflitti ambientali*, in *Equilibri. Rivista per lo sviluppo sostenibile*, 2/2015, 240-253; S. Baldin, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Versioni LatinoAmericane*, 10/2014, 27 ss.; E. Imparato, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l’Ecuador e la Bolivia*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 4/2020, 2455-2478

<sup>64</sup> Per una sintetica ma efficace definizione dell’alternativa antropocentrismo e ecocentrismo vedi A. Postiglione, *Ambiente e doveri*, Piacenza, 2021, 181

<sup>65</sup> Con la già richiamata eccezione della Costituzione dell’Ecuador (art. 14).

<sup>66</sup> Sono rarissimi i casi in cui destinatari di tali ‘doveri’ sono direttamente i consociati. Un esempio: la Legge Fondamentale ungherese, P.

<sup>67</sup> Cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 52 ss.

*sull'importanza del problema, avverte una naturale ritrosia a vincolare se stessa a favore di esseri ancora non esistenti attraverso l'impegnativo strumento giuridico dei diritti soggettivi. Molto più frequente è il rinvio al dovere o ai doveri della generazione presente nei confronti di quelle future*<sup>68</sup>.

Si sottolinea infine come la recente revisione costituzionale<sup>69</sup> – di cui si rinvia ad altra sede per una compiuta analisi – abbia adottato proprio il modello di norma giuridica ora descritto per la riformulazione dell'art. 9 Cost.

Alla luce di quanto fin qui esposto circa i modi e le tecniche di costituzionalizzazione del principio di equità intergenerazionale, ci si deve, a nostro avviso, porre la seguente domanda: quanto previsto – implicitamente o esplicitamente – dalle Carte fondamentali dei singoli ordinamenti è sufficiente? Quanto è scritto e quanto è ricavabile dai testi costituzionali consente una effettiva tutela – sul piano del diritto ambientale – di coloro che ancora devono essere?

Se da un lato, il progressivo diffondersi del concetto di intergenerazionalità è un fatto indubbiamente positivo, dall'altro, ciò non è abbastanza. La stessa tecnica normativa prima osservata, assai pavida nei confronti di un esplicito riconoscimento di diritti, è ancora troppo poco. Certamente costituisce un paradigma ancora più netto, tanto per il legislatore ordinario, quanto per il giudice, ma si configura ancora come una tutela 'mediata'<sup>70</sup>. Ad oggi, infatti, il diritto all'ambiente per le generazioni future è così declinato: *un dovere giuridico dei pubblici poteri alla tutela dell'ambiente non soltanto per i viventi nel tempo presente*<sup>71</sup>.

Preso dunque atto della resistenza da parte degli ordinamenti a costruire una vera e propria categoria giuridica che contempa diritti azionabili oggi a favore delle future generazioni, quale può essere la strada per dare concretezza a questa protezione? Come è possibile rendere realmente effettivo il principio di solidarietà intergenerazionale?

Se si ritiene che la più grande difficoltà, per chi oggi non 'è', è quella di poter esprimersi e 'rivendicare', il primo passo non può che consistere nel *dare voce*, [e] *'rappresentanza' agli interessi di chi ancora non esiste ma esisterà*<sup>72</sup>, consentendogli di partecipare ai diversi processi decisionali. Tuttavia, come assai correttamente sottolinea Groppi, è opportuno chiarire cosa s'intenda per rappresentanza. L'autrice ritiene infatti che tale istituto giuridico non sia 'applicabile' a soggetti non ancora esistenti; per dar loro voce, ben più utile sarebbe *introdurre un momento di natura tecnico-scientifica, che consenta un'integrazione e mediazione critica nei confronti [...] dell'impatto futuro di*

---

<sup>68</sup> R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 165

<sup>69</sup> Legge cost. 1/2022

<sup>70</sup> In questo senso, Bifulco parla di *pressione sul legislatore e sulla giurisprudenza capace di provocare nuovi bilanciamenti* mettendo a confronto l'art. 20a GG. e il novellato art. 9 Cost. Cfr. R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 3

<sup>71</sup> G. Luchena, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, cit., 201

<sup>72</sup> R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 169

*decisioni attuali*<sup>73</sup>. Ciò dovrebbe avvenire *in primis* con riferimento al procedimento legislativo, prevedendo meccanismi istituzionali e procedurali che si attivino tutte quelle volte in cui la determinazione è destinata a produrre – quantomeno in ambito ambientale – effetti a lungo termine tali da toccare gli interessi dei cittadini di domani. Esempi in tal senso non mancano: alcuni previsti direttamente dalle Carte costituzionali come l'Ombudsman ungherese o l'Instance du développement durable et des droits des générations futures tunisina; altri con fonte diversa come l'Eduskunta finlandese<sup>74</sup> o la Commissione per le generazioni future del Parlamento israeliano operante tra il 2001 e il 2006<sup>75</sup>. In tutti questi casi si tratta di organi tendenzialmente consultivi che, con natura e modalità differenti, intervengono a vario titolo sul processo decisionale<sup>76</sup>. Va da sé che, maggiore sarà la loro indipendenza e la forza vincolante del parere, maggiore sarà l'efficacia dell'organo.

Affinchè il concetto di solidarietà fra generazioni – per quanto ormai ampiamente costituzionalizzato - non rimanga che una mera affermazione di principio, la sfida è quella di trasformarlo in un criterio in grado di indirizzare i processi decisionali, aprendoli ad un futuro più lontano. È la stessa misura e concezione del tempo che deve mutare; se il '900 già ha rivelato quanto sia inutile limitarsi a considerare *l'hic et nunc*, il nuovo millennio, dandocene gli strumenti, c'impone di allungare ulteriormente lo sguardo, andando ben oltre ciò che possiamo vedere.

---

<sup>73</sup> Cfr. T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, cit., 66

<sup>74</sup> Per un approfondimento, cfr. L. Bartolucci, *La necessità di orientare le decisioni al futuro: il Committee for the Future del Parlamento finlandese*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 3-4/2019, 68-71

<sup>75</sup> Per un elenco più completo delle diverse esperienze - tra cui si ricorda anche il Parliamentary advisory Council for Sustainable development tedesco o gli organismi analoghi presenti in Scozia e Galles - cfr. Ban Ki-Moon, *Intergenerational Solidarity and the needs of future generations – Report of the Secretary-General*, A/68/323, 5 agosto 2013, consultabile su [www.sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2006future.pdf](http://www.sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2006future.pdf)

<sup>76</sup> Sono essenzialmente tre le strade per inquadrare i processi decisionali in un'ottica di politiche a lungo termine che tengano conto delle generazioni non ancora presenti: enti governativi, autorità di garanzia - quantunque di nomina politica - e commissioni parlamentari. Cfr. R. Paura, *Contro il presentismo: una commissione parlamentare sul futuro per una politica transgenerazionale e di lungo termine*, in [www.futurimagazine.it](http://www.futurimagazine.it), 28 luglio 2022

